



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 30/01/2023

Oggetto APPROVAZIONE DINIEGO STRACIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno 30 del mese di **GENNAIO**, dalle ore 17,30 presso la Sala consiliare di Palazzo Nastri

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	MASSIMILLA UGO	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	CAUTERUCCIO FRANCESCO	X	
03	SANSONI RAFFAELA	X		12	ARNONE EMANUELA	X	
04	GRECO EUGENIO	X		13	FILICETTI MARIA RACHELE		X
05	CARROZZINO MARCO		X				
06	MARTUCCI GIOVANNI	X					
07	RENDA FRANCESCO	X					
08	PERRONE FILIPPO	X					
09	CANNATARO ANNA	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 11		Assenti n. 2	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Consigliere comunale Martucci Giovanni nella sua qualità di Presidente

Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Antonio Marino

Illustra la proposta di deliberazione il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Martucci.

Il Consigliere comunale del gruppo consiliare “ *Impegno comune*” Francesco Cauteruccio legge un documento, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente Martucci dichiara che la posizione del Gruppo di “*Impegno comune*” non tiene in debita considerazione il fatto che il Comune è in dissesto finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto “**APPROVAZIONE DINIEGO STRACIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022**” allegata alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale;

- **Acquisito** il parere di regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Economico e quello di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- **Acquisito** il parere del Revisore unico dei Conti espresso con verbale n. 02 del 23/01/2023

- **Atteso** l’esito della votazione all’uopo tenutasi per alzata di mano e di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8

Coti contrari n. 3 (Massimilla – Cauteruccio – Arnone)

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRACIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022”

e, con apposita, e seguente votazione

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8

Coti contrari n. 3 (Massimilla – Cauteruccio – Arnone)

di **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(Provincia di Cosenza)

Oggetto:

**APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei

predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Belvedere Marittimo, in data 30.10.2019 con Delibera di C.C. n. 70, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e che i ruoli oggetto dello stralcio parziale rientrano nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione e concorrono alla formazione della massa attiva del dissesto, necessaria per far fronte ai debiti che costituiscono la relativa massa passiva;
- l'adesione allo stralcio parziale andrebbe a ridurre le risorse finanziarie che concorrono alla formazione della massa attiva, danneggiando pertanto i creditori dell'Ente che di fatto si troverebbero ad avere a disposizione un

minore ammontare di risorse finanziarie necessarie per far fronte al pagamento dei loro debiti nei confronti dell'Ente;

- con Delibera di G.C. n. 49 del 13.08.2020 l'Ente ha aderito alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000, impegnandosi a mettere a disposizione dell'Osl le risorse finanziarie per la liquidazione in forma semplificata, pertanto l'adesione allo stralcio parziale ex articolo 1, commi 227 -229, legge n. 197/2022 farebbe venir meno l'impegno assunto con la sopracitata Delibera;

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a circa complessivi euro 1.990.000, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 390.0000;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, con verbale n. 2 del 23/041/2023, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2269/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del Settore Finanziario il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

PROPONE

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228,

legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente Deliberazione all'Organismo Straordinario di Liquidazione;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
6. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa A. Grossa Ciponte



OGGETTO:

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta.

Data 20.01.2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa A. Grosso Ciponte



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta.

Data 20.01.2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa A. Grosso Ciponte



E/2069/24/01/2023

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 02 Data 23.01.2023	OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE- ART. 1, C. 229, L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
----------------------------------	--

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di Gennaio, alle ore 10.00, l'organo di revisione economico-finanziaria Dott.ssa Santina Russo nominata con Delibera di C.C. n. 17 del 11.08.2020 si è riunito per esaminare la proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE – ART. 1, C. 229, L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197;

Vista la proposta redatta dal Responsabile del Settore Finanziario ad oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE – ART. 1, C. 229, L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197;

Rilevato che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024

Considerato che il Comune di Belvedere Marittimo versa in stato di dissesto finanziario e pertanto l'adesione allo stralcio comporterebbe una riduzione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione per il pagamento dei debiti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

**ESPRIME
Parere FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE – ART. 1, C. 229, L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197;

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Santina Russo



Al Presidente del Consiglio
Dott. Giovanni Martucci

DICHIARAZIONE DI VOTO
GRUPPO IMPEGNO COMUNE #perBelvedereMarittimo
APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE
ART.1, COMMA 227-229, LEGGE N. 197/2022

Premesso che l'art.1, comma 227, legge n.197/2022, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1 gennaio 2023 fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultante dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento;

Premesso che l'art.1, comma 228, legge n.197/2022, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del codice della strada, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico, pertanto, non opera in riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

Premesso che l'art.1, comma 229, legge n.197/2022, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

Atteso che l'art.1, comma 231, legge n.197/2022, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento

IL GRUPPO IMPEGNO COMUNE #perBelvedereMarittimo
NEL DICHIARARE VOTO SFAVOREVOLE
PRECISA CHE

Nonostante lo stato di dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo, la mancata adesione alla procedura dei carichi da ruolo coattivo di cui alla legge n. 197/2022 non comporterebbe variazioni della massa attiva del dissesto.

In tale ipotesi l'ente non subirebbe alcuna riduzione dei debiti esigibili poiché lo stralcio parziale, ai sensi del comma 231, sarebbe egualmente applicabile a tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione.

Ed ancora con l'adozione di procedura di stralcio parziale ai sensi dei commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 si metterebbero ugualmente tutti i debitori nelle condizioni di estinguere il loro debito con equa ratealizzazione dell'importo dovuto e al contempo l'Ente avrebbe la possibilità di riscuotere le somme dovute –ridotte- ma in tempi più celeri.

Belvedere Marittimo lì 30.01.2023

Gruppo Consiliare
Impegno Comune #perBelvedereMarittimo

Francesco Cauteruccio

Ugo Massimilla

Emanuela Arnone

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE

DATA: 20/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

F.10

VISTO REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA .

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data 20/01/2023


F.10

Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

IL SEGRETARIO

DOTT. ANTONIO MARINO

AM



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DOTT. GIOVANNI MARTUCCI

Giovanni Martucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte , visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il **31 GEN. 2023** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **31 GEN. 2023**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

D. Ponte